



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 2/EL/2023

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Umst coordinamento enti locali,
politiche territoriali e della montagna

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82. Nuove norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi.

Si porta a conoscenza di tutti gli enti in indirizzo che il 14 luglio scorso è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 che modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il DPR n. 82/2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2023, n. 150 – Serie Ordinaria) ha innovato ampiamente la disciplina in materia di accesso all'impiego presso la p.a., recando numerose modifiche al DPR n. 487/1994.

Il DPR n. 82/2023 è stato emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha dettato i criteri guida per l'aggiornamento delle disposizioni che regolano le modalità di accesso al pubblico impiego e le correlate procedure concorsuali.

Grazie alla "Clausola di salvaguardia" (recata dal nuovo articolo 32-bis aggiunto, in fine, al DPR n. 487/1994 dall'articolo 1, comma 1, lettera hh, del DPR n. 82/2023) *"Le disposizioni del presente decreto [ossia del DPR n. 487/1994 come modificato dal DPR n. 82/2023] sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione"*.

Dunque, quand'anche talune delle innovazioni introdotte dal DPR n. 82/2023 avessero natura di principi dell'ordinamento o di norme di grande riforma economico-sociale, secondo l'articolo 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale) del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" la legislazione regionale (e provinciale) deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. (Decorso il termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate entro 90 giorni davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale).

Stante la premessa, di cui sopra, con la presente nota si intende porre l'attenzione su alcuni aspetti di diretto interesse per i comuni della regione.

1. Norme contenute nel DPR n. 487/1994 come modificate dal DPR n. 82/2023 applicabili direttamente anche dagli enti locali della regione per il rinvio alla disciplina nazionale contenuto nel Codice degli enti locali (CEL).

Rientrano in questo primo gruppo di norme quelle disposizioni contenute nel regolamento nazionale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni – DPR n. 487/1994 così come modificato dal DPR n. 82/2023 – a cui il legislatore regionale ha fatto diretto ed esplicito rinvio in modo tale da determinarne l'applicazione diretta anche in caso di modifica della norma stessa.

È questo il caso della disciplina concernente le riserve di posti, i titoli di precedenza e preferenza, in quanto l'articolo 100, comma 1, del CEL rinvia sul punto alle leggi statali.

In forza di tale rinvio trovano, pertanto, diretta applicazione anche da parte degli enti locali della regione le norme di cui **all'articolo 5 (categorie riservatarie, preferenze e parità di genere)** del DPR n. 487/1994 così come modificato con il DPR n. 82/2023.

Quando si parla di riserva di posti in un bando pubblico si intende quella quota di posti che viene riservata alle persone appartenenti a determinate categorie in forza di una specifica previsione legislativa.

Fanno parte delle riserve, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- la riserva a favore delle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella misura indicata all'articolo 3 della medesima legge (nel limite del 7% nel caso di enti con più di 50 dipendenti, 2 dipendenti se il numero dei dipendenti dell'ente è compreso tra 36 e 50, 1 dipendente se il numero dei dipendenti è compreso tra 15 e 35);
- la riserva a favore delle categorie previste dall'articolo 18 della legge n. 68/1999, nel limite di 1 dipendente nel caso di enti con oltre 50 dipendenti, e dell'1% dei posti per gli enti con oltre 150 dipendenti;
- la riserva del 30% per i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9, e dell'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m. (codice dell'ordinamento militare);
- la riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

L'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m. – che gli enti locali regionali sono chiamati ad applicare nelle proprie procedure concorsuali – stabilisce che le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, come quelle sopra indicate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e nel caso in cui venga superato tale limite si deve operare una riduzione dei posti da riservare in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

La norma contenuta nel nuovo articolo 5 del DPR n. 487/1994 introduce altresì un automatismo di cui l'amministrazione che bandisce il concorso pubblico deve tenere conto nel caso in cui tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti. In tale ipotesi si deve tener conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Diverse dalle riserve, sono – invece – le preferenze o "i titoli di preferenza" di un concorso pubblico con cui si indicano le disposizioni che servono a determinare la posizione in graduatoria di candidati a parità di titoli e di merito. In altre parole i candidati ai concorsi pubblici che si posizionano nella stessa posizione in graduatoria (o che ottengono lo stesso punteggio), accederanno al pubblico impiego dopo la verifica dei titoli di preferenza. Verifica che stabilisce pertanto chi ha il diritto di accesso con precedenza rispetto all'altro.

Il comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 così come revisionato dal DPR n. 82/2023 elenca il nuovo ordine di preferenza dei titoli, tra cui se ne segnalano alcuni di nuovi come:

- lettera c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da sarscov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- lettera i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- lettera l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- lettera m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- lettera n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Si rinvia alla lettura del comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m. per il completo elenco dei titoli di preferenza, ma preme mettere in evidenza come al titolo relativo al lodevole servizio per almeno un anno nell'amministrazione che ha bandito il concorso sia stata attribuita una maggiore considerazione, trovandosi nelle prime posizioni dei titoli che danno diritto alla precedenza (lettera d).

Non trova, invece, applicazione nell'ordinamento regionale il titolo di preferenza enunciato alla lettera o) del comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m., in quanto su tale aspetto si applica la previsione speciale contenuta al comma 2 dell'articolo 100 del CEL.

Cerchiamo di fare chiarezza.

La lettera o) del novellato comma 4 dell'articolo 5 del regolamento concorsi nazionale introduce come titolo di preferenza, in caso di pari merito, l'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Il successivo articolo 6 introduce una nuova disposizione relativa all'equilibrio di genere e prevede che laddove il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

Dando una lettura sistematica alle norme sopra richiamate si giunge alla conclusione per cui – a livello nazionale – il titolo di preferenza a favore del genere meno rappresentato scatta soltanto quando il differenziale tra i due generi superi il 30%.

Tale disposizione, come anticipato, non trova, però, applicazione nell'ordinamento dei comuni della regione per la prevalenza della norma speciale di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL, secondo la quale “Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica”. Il che significa che il titolo di preferenza per l'appartenenza al genere meno rappresentato opera in via automatica a prescindere dalla percentuale di scarto tra i due generi.

Ricapitolando, pertanto:

- nell'ordinamento regionale non trova applicazione la norma di cui all'articolo 6 del DPR n. 487/1994 e s.m. comprensiva dell'obbligo di indicare nel bando di concorso la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per ciascuna delle qualifiche messe a concorso;
- nel rinviare al nuovo comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m. per l'elencazione dei titoli di preferenza, non trova applicazione la lettera o) che si deve considerare sostituita dalla previsione di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL.

Utilizziamo un esempio.

Se al termine di un concorso pubblico in un'amministrazione comunale per un profilo professionale in cui il genere meno rappresentato è quello maschile, la graduatoria di merito prevede a pari merito un uomo e una donna a prescindere dalla percentuale di scarto tra i due

generi, la precedenza sarà accordata all'idoneo di sesso maschile, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, del CEL (in assenza di altri precedenti titoli di preferenza – si intende).

Se, al termine di un concorso pubblico per un profilo professionale il cui genere meno rappresentato è quello maschile, a pari merito troviamo due donne, la precedenza sarà accordata alla donna di età più giovane, non potendo operare la preferenza di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL, ma trovando applicazione in ultima istanza la preferenza di cui alla lettera p) dell'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e s.m.(in assenza di altri precedenti titoli di preferenza).

Se, al termine di un concorso pubblico per un profilo professionale il cui genere meno rappresentato è quello maschile, a pari merito troviamo due uomini, la precedenza sarà accordata all'uomo di età più giovane, in quanto anche in questo caso non può trovare applicazione la preferenza di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL, ma si deve applicare la preferenza di cui alla lettera p) dell'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e s.m. (in assenza di altri precedenti titoli di preferenza).

Si evidenzia, inoltre, che in forza del rinvio operato dall'articolo 100, comma 1, del CEL trova applicazione la norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 del DPR n. 487/1994 e s.m., secondo cui i bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, del DPR n. 487/1994 s.m..

2. Norme da tenere in considerazione per aggiornare i regolamenti comunali in materia di procedure concorsuali.

L'articolo 99 del CEL rubricato – Procedura di concorso – rinvia al regolamento organico di ciascun ente la disciplina di taluni aspetti della procedura concorsuale, tra cui le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive (articolo 99, comma 1, lett. a) e la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici (articolo 99, comma 1, lett. b).

Tale rinvio trova il suo fondamento nell'articolo 65 dello Statuto d'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, secondo cui "L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale".

Date queste premesse va da sé che l'insieme degli articoli contenuti nel novellato DPR n. 487/1994 e s.m. inerenti le modalità di svolgimento delle prove concorsuali o la costituzione e la disciplina delle commissioni esaminatrici non trova diretta applicazione nell'ordinamento degli enti locali regionali.

Si segnala, tuttavia, l'opportunità di valutare la modifica del proprio regolamento concernente le procedure concorsuali (regolamento organico o specifico regolamento concorsi), tenendo in considerazione alcune norme introdotte con il nuovo regolamento nazionale in materia di procedure concorsuali, per quanto attiene alcuni aspetti della disciplina relativa alle commissioni esaminatrici.

In particolare si ritiene di segnalare la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del DPR n. 487/1994 e s.m., nella parte in cui prevede la possibilità di nominare quali membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici non solo tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso, ma anche – come componenti aggiunti – specialisti in psicologia e risorse umane, pur nel rispetto del principio della parità di genere.

Meritevole di attenzione, ad avviso di chi scrive, è anche la norma contenuta al comma 10 dell'articolo 9, che apre la possibilità di nominare – già nel provvedimento di nomina della commissione esaminatrice – in via definitiva i commissari supplenti tanto per il presidente che per i singoli componenti della commissione. In questo modo si garantisce la continuità delle procedure concorsuali in caso di impedimento (grave e documentato) di uno dei membri della commissione, senza la necessità di sospendere la procedura per la nomina di un supplente.

Di interesse è anche la previsione contenuta al comma 12 dell'articolo 9 del DPR n. 487/1994 e s.m., che consente alla commissione esaminatrice la possibilità di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Tale disposizione consente di introdurre quale modalità di lavoro ordinaria della commissione esaminatrice, quella modalità che a causa dell'epidemia da Covid era stata introdotta in via emergenziale, in modo tale da finalizzare i progressi ottenuti nel campo dell'informatica e della tecnologia agli obiettivi di efficacia ed efficienza della azione della pubblica amministrazione.

Infine si invitano le amministrazioni locali a valutare l'opportunità di prevedere nei propri strumenti regolamentari la norma contenuta nel comma 13 dell'articolo 9 del DPR n. 487/1994 e s.m., in ragione della quale se i componenti delle commissioni vedono risolversi il proprio rapporto di impiego – per qualsiasi causa – durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo diversa conferma dell'amministrazione. Tale previsione consente di evitare a monte possibili contenziosi che rischiano di inficiare l'intera procedura concorsuale.

Tra le altre disposizioni introdotte con il DPR n. 82/2023 che si invitano i comuni in indirizzo a tenere in considerazione, adeguando i relativi regolamenti e conseguentemente i bandi di concorso, vi è quella contenuta nel comma 7 dell'articolo 2 del DPR n. 487/1994 e s.m., che di seguito si riproduce:

- articolo 2, comma 7, "Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale."

In particolare merita attenzione il secondo periodo di tale comma, in quanto lo stesso introduce un ulteriore obbligo dichiarativo da acquisire in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Infatti il candidato non deve solo dichiarare l'assenza o la sussistenza di condanne a suo carico, ma anche gli eventuali procedimenti penali in corso, e i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

A tale riguardo si rammenta che la dichiarazione da parte del candidato di avere precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale non può comportare l'esclusione automatica (cioè senza una autonoma e specifica valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati oggetto delle dichiarazioni) dal concorso.

Secondo il Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza 26 agosto 2011, n. 4812) una condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego, e ciò non solo perché con la legge 29 ottobre 1984, n. 732 è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che – in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 971/1988 – la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex articolo 85 T.U. impiegati civili dello Stato, richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego. Una condanna penale può invece essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove ad essa si accompagni una autonoma specifica valutazione della amministrazione sulla gravità dei reati commessi.

Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 971/1988 e degli orientamenti del Consiglio di Stato, l'amministrazione procedente dovrà pertanto valutare la rilevanza di quanto dichiarato dal candidato in merito ai precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, non solo in relazione alla natura e gravità dei reati contestati ma anche avuto riguardo allo specifico impiego oggetto del bando di concorso.

Si ricorda poi che il comma 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, così come novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. legge Cartabia), in base al quale *“Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”* esclude la possibilità di equiparare il patteggiamento alla sentenza penale di condanna.

3. Prevalenza delle norme regionali rispetto a quelle nazionali.

Preme, infine, riportare di seguito le norme regionali che continuano a produrre i loro effetti nonostante le corrispondenti norme nazionali contenute nel DPR n. 487/1994 e s.m. contengano previsioni diverse.

È il caso delle norma sulla validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per cui continua ad essere vigente nel nostro ordinamento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 100 del CEL, in forza della quale le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione e non biennale come stabilito dall'articolo 15, comma 7, del DPR n. 487/1994 e s.m..

Lo stesso vale per la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 100 del CEL laddove si prevede che la rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria, salva diversa disposizione contenuta nel regolamento o nel bando di concorso a fronte della norma nazionale che all'articolo 17, comma 3, del DPR n. 487/1994 e s.m. stabilisce che il vincitore o idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade sia dalla assunzione che dalla graduatoria.

Sperando di aver chiarito l'ambito di applicazione delle norme contenute nel novellato DPR n. 487/1994 e s.m. per quanto attiene i comuni della regione e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

MT

Per ulteriori informazioni è a disposizione dott.ssa Morena Toccoli tel. 0461 201040
e-mail morena.toccoli@regione.taa.it.